


2024



**REGOLAMENTO PER
L'ALIENAZIONE DEL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE**



Approvato con D.C.C. n. ___ del ___/___/_____ In
vigore dal ___/___/_____

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 – Beni da alienare.....	2
Articolo 3 – Determinazione del valore di vendita - Stima definitiva.....	3
Articolo 4 – Procedure di vendita.....	3
Articolo 5 – Asta pubblica.....	3
Articolo 6 – Trattativa privata diretta.....	6
Articolo 7 Permuta di beni immobili.....	7
Articolo 8 – Vendita beni vincolati.....	8
Articolo 9 – Alienazione di beni occupati sine titolo.....	8
Articolo 10 – Diritto di prelazione.....	9
Articolo 11 – Stipula del contratto.....	10
Articolo 12 – Requisiti per la presentazione dell'offerta e ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive.....	10
Articolo 13 – Norme finali.....	11

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, il Comune di Massafra intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo i principi generali dell'attività amministrativa fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel testo vigente, nonché dalle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

Articolo 2 – Beni da alienare

1. Il piano delle alienazioni contenente l'elenco dei beni immobili da alienare e da valorizzare secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, ed eventualmente l'indicazione degli immobili da acquisire, viene predisposto annualmente in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)-
2. L'inserimento dei beni immobili nell'elenco di cui al Piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne consente l'alienabilità.
3. L'elenco di cui al suddetto Piano, sul sito istituzionale dell'Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (comma 3, art. 58 L. 133/2008), decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente.
4. È possibile procedere all'alienazione di qualsiasi cespite inserito nel piano delle alienazioni, indipendentemente dall'anno di effettivo inserimento ogni qualvolta si renderà necessario e vantaggioso per l'Ente, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati.
5. Il suddetto elenco può essere modificato o integrato nel corso dell'anno. I beni non inseriti nel piano possono essere alienati o acquistati o valorizzati solo con specifico atto del Consiglio comunale.
6. Per l'alienazione dei relitti stradali mediante gara ad inviti o trattativa privata diretta non è necessaria la puntuale individuazione del bene da alienare, ritenendosi sufficiente la previsione generica, in sede di bilancio annuale e pluriennale, della alienazione di beni appartenenti a detta categoria, accompagnata da una stima del conseguente presunto introito complessivo.
7. È fatto divieto assoluto di alienare qualunque bene di valenza storica o definito monumentale dalle leggi dello Stato.
8. Sono in ogni caso esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle aree dei piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e dei piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

Articolo 3 – Determinazione del valore di vendita - Stima definitiva

1. Nel piano delle alienazioni viene determinato dalla Ripartizione competente in materia di patrimonio il valore di massima di ogni singolo bene ed è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione.
2. Ai fini della alienazione del bene la stima di massima viene sostituita da una perizia estimativa, redatta, di norma, dalla Ripartizione competente in materia di patrimonio dell'Ente o, in presenza di eccezionali circostanze e nel rispetto delle prescritte procedure, da tecnici o professionisti esterni qualificati, sulla base delle ulteriori verifiche eventualmente necessarie. Gli esperti esterni incaricati delle stime dei beni da alienare non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di vendita di beni per le quali abbiano prestato attività.
3. La perizia deve tener conto di tutte le circostanze particolari concernenti il bene da alienare.
4. La perizia estimativa deve espressamente specificare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore di mercato dell'immobile, il grado di interesse all'acquisto ed il potenziale mercato di riferimento, anche al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione.
5. Il prezzo di stima così determinato si intende al netto degli oneri fiscali. Le spese di pubblicità, le spese tecniche eventualmente necessarie alla formalizzazione dell'atto di vendita e le spese contrattuali sono a carico dell'acquirente.

Articolo 4 – Procedure di vendita

1. Il Dirigente della Ripartizione competente in materia di patrimonio adotta apposita determinazione con la quale approva la stima definitiva del bene, individua le procedure di vendita, approva gli eventuali atti di gara, impegna la spesa per le pubblicazioni.
2. Alla vendita dei beni si procede mediante:
 - a) asta pubblica,
 - b) trattativa privata diretta.
3. Preliminarmente alla determina dirigenziale si può pubblicare, nelle forme ritenute più idonee, un preavviso di vendita al fine di valutare l'appetibilità del bene nonché di scegliere la procedura più idonea all'alienazione.

Articolo 5 – Asta pubblica

1. All'asta viene data ampia pubblicità mediante i canali più idonei, individuati nella determinazione di vendita, tenuto conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato, al fine di

raggiungere tutti i potenziali acquirenti (Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sul sito Internet Ufficiale, affissione di avviso su Social Network come meglio definito sul portale www.indicepa.gov.it o altre ulteriori forme). Le suddette procedure sono curate dall'ufficio della Ripartizione competente in materia di patrimonio.

2. L'asta può essere effettuata con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso, ai sensi dell'art. 73, lett. C, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, oppure con il metodo dell'estinzione delle candele, ai sensi dell'art. 74, del R.D. n.827/1924. Il termine di presentazione delle offerte, indicato nell'avviso d'asta, non può essere inferiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso. Per partecipare all'asta, a garanzia della serietà dell'offerta presentata, dovrà essere prodotta la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base d'asta e costituita di norma mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Massafra. In alcuni casi particolari, nell'avviso si può prevedere che tale cauzione sia costituita anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza fideiussoria assicurativa. Il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto dell'Ente ed imputato in conto del prezzo di aggiudicazione. Per i concorrenti non aggiudicatari presenti alla seduta pubblica di aperture delle offerte lo svincolo del deposito avverrà nella stessa giornata.
3. Dovrà altresì esser prodotta una dichiarazione, secondo il modello allegato all'avviso, in cui l'offerente dovrà attestare:
 - a) di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'avviso d'asta;
 - b) di aver vagliato tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'offerta, ivi compresi lo stato degli immobili, tutti gli atti concernenti la loro consistenza e la destinazione urbanistica-edilizia;
 - c) l'assenza di cause che comportano incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - d) la Commissione di gara è composta dal Dirigente della Ripartizione competente in materia di patrimonio con funzioni di Presidente, da un funzionario tecnico appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (E.Q.) e da un funzionario amministrativo appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ) anche con funzioni di segretario verbalizzante. In caso di assenza del Presidente le funzioni del medesimo vengono esercitate da altro Dirigente di analoga professionalità. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i rappresentanti, e viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. L'aggiudicazione è fatta all'offerta più conveniente per il Comune di Massafra; nella gara effettuata con il metodo delle offerte segrete, in caso di parità si procede nella medesima seduta e qualora i relativi offerenti siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo dell'offerta. Qualora

manchi anche uno solo degli offerenti o nell'ipotesi in cui i presenti non vogliono migliorare l'offerta, verrà richiesto per iscritto, a chi ha formulato offerte uguali di migliorare la propria offerta entro un termine perentorio di 10 giorni. Ove nessuno trasmetta offerta, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

5. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale: il Dirigente della Ripartizione competente in materia di patrimonio, preso atto delle risultanze dell'asta, adotterà, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrarre e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare, apposita determinazione di alienazione del bene. L'esito dell'asta è reso noto tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. La sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara.
6. La cauzione prodotta dall'aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora questi rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita.
7. La presentazione di offerte di acquisto degli immobili e l'esistenza di diritti di prelazione non costituisce obbligo a contrarre per il Comune di Massafra, il quale, infatti, per sopravvenute comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico ed in qualsiasi momento della procedura, può valutare non più opportuno procedere all'alienazione dei beni, senza che ciò comporti risarcimento alcuno.
8. Nel caso risultasse infruttuoso il primo esperimento d'asta, si potrà procedere, oltreché con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 2 lett. a), con ulteriori esperimenti, con successive riduzioni del prezzo, fino al 20% rispetto al precedente esperimento.
9. Il bando di gara deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) la descrizione sommaria del bene da vendere con l'indicazione dei relativi dati catastali;
 - b) la procedura di gara;
 - c) il prezzo posto a base di gara;
 - d) i diritti ed i pesi gravanti sul bene oggetto di alienazione;
 - e) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta, con esclusione della consegna a mano;
 - f) l'anno, il mese, il giorno l'ora e il luogo in cui si procederà alla gara;
 - g) le modalità di compilazione dei documenti;
 - h) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara, ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con la P.A.;
 - i) il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della perizia di stima di cui all'art. 3;
 - l) l'ammontare e la tipologia della cauzione;

- m) l'indicazione che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d'asta;
- n) nel caso di società, l'indicazione espressa che negli ultimi cinque anni non si è stati sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
- o) il termine entro il quale gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta; Sono, in ogni caso, esclusi dalla partecipazione alla gara:
- Coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - I dipendenti del Comune di Massafra che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisionale in merito;
 - I professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare l'immobile ai sensi del precedente articolo 3;
 - Coloro che presentano domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella presentata, oltre il termine indicato nel bando. Per l'osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede la data e l'ora di ricevimento della domanda presso l'ufficio protocollo del Comune di Massafra.

Articolo 6 – Trattativa privata diretta

1. È ammessa la trattativa privata diretta con un solo soggetto per immobili il cui valore sia definitivamente stimato inferiore a 75.000 euro, preceduta da un avviso pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet Ufficiale, su Social Network come meglio definito sul portale www.indicepa.gov.it o altre ulteriori forme.
2. È inoltre ammessa la trattativa privata diretta con un solo soggetto nei seguenti casi, indipendentemente dal valore venale del bene:
 - a) per l'alienazione ad Enti pubblici di beni da adibire a finalità istituzionali.–In tali ipotesi il rogito di vendita dovrà imporre all'acquirente un vincolo di destinazione dell'immobile di durata decennale;

- b) in caso di permuta finalizzata all'acquisizione di beni immobili da destinare ad usi istituzionali;
- c) in caso che, per le caratteristiche del bene, l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati. Possono essere alienati a trattativa privata, a titolo meramente esemplificativo, relitti stradali, porzioni di aree di modesta entità utilizzabili, per ubicazione e dimensione, esclusivamente dal richiedente, o intercluse e raggiungibili solo attraverso le proprietà confinanti, trattandosi di aree prive di autonomo utilizzo, il cui interesse all'acquisto rimane circoscritto ai soli proprietari confinanti. L'alienazione a trattativa privata avviene su istanza di parte e l'istruttoria dell'istanza è demandata all'Ufficio Patrimonio del Comune.
3. Nel caso di cui alla lettera d), l'intenzione di procedere all'alienazione di un dato immobile da parte dell'Amministrazione nei confronti del richiedente è pubblicizzata tramite apposito Avviso pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet Ufficiale e su Social Network come meglio definito sul portale www.indicepa.gov.it, recante invito ad ulteriori soggetti eventualmente interessati all'acquisto a presentare la propria manifestazione d'interesse. Nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni d'interesse, si procede alla vendita con una gara ad inviti a coloro che hanno manifestato interesse, applicando in quanto compatibile il precedente art. 5.
4. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi dell'articolo 3 e deve essere approvata con Deliberazione della Giunta Comunale, purché prevista nel Piano delle Alienazioni.
5. Nel caso in cui l'immobile oggetto di istanza di alienazione non sia inserito nel piano delle Alienazioni la conclusione della procedura di alienazione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale
6. Il Dirigente competente in materia di patrimonio, preso atto delle risultanze della trattativa privata diretta e delle Deliberazioni di cui sopra, adotterà, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrarre e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare, apposita determinazione di alienazione del bene. La sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica positiva delle dichiarazioni in capo all'acquirente.

Articolo 7 Permuta di beni immobili

1. Nei casi di cui all'articolo 6 l'istante può proporre, in luogo di un corrispettivo monetario per l'acquisizione del bene, la permuta di questo con altro bene potenzialmente di pubblico interesse.

2. In tal caso la convenienza economica della permuta è valutata dall'Ufficio Competente secondo le modalità di cui all'Articolo 3, mentre il pubblico interesse all'acquisizione del bene oggetto di permuta è valutato dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di cui al comma 5 dell'art. 6.

Articolo 8 – Vendita beni vincolati

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo, se ancora esistente.
2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti potranno essere compiute le procedure previste per il pubblico incanto.

Articolo 9 – Alienazione di beni occupati sine titolo

1. Nel caso in cui il procedimento di alienazione prenda avvio su istanza di parte, l'Ufficio competente ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 6, tramite il Responsabile del Procedimento, verifica l'eventuale stato di occupazione sine titolo del bene, identificando altresì, ove possibile, il soggetto autore dell'occupazione e raccogliendo eventuali elementi certi in merito alla data di inizio dell'occupazione stessa.

2. Nel caso in cui il soggetto occupatore in buona fede coincida con il soggetto istante, il Responsabile del procedimento, trasmette l'istanza all'Ufficio Tributi per le verifiche previste dalla normativa vigente. Qualora sia accertata l'occupazione in buona fede, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, l'ufficio (o il concessionario incaricato) provvederanno a liquidare, per mezzo di emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo, l'importo dovuto per il Canone Unico Patrimoniale, TOSAP, TARI e/o altri tributi e/o canoni previsti dalla legge.

Per il periodo di occupazione indebita del bene, verranno applicate le sanzioni e le indennità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con D.C.C. n. 06 del 05/02/2021 e successive modifiche, del Regolamento comunale T.O.S.A.P., del Regolamento comunale TA.RI. o eventuali altri regolamenti interessati, nel tempo vigenti.

Qualora non sia possibile determinare con certezza la data di inizio dell'occupazione in buona fede sine titolo o la stessa non sia dichiarata dalla parte istante, per il calcolo delle somme dovute, si applicherà convenzionalmente il termine di decadenza decennale per le entrate patrimoniali e quinquennale per quelle tributarie.

La conclusione del procedimento di alienazione è subordinata all'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente comma ed attestato dal Funzionario Responsabile dell'entrata.

3. Qualora l'occupazione in buona fede ricada nell'ambito dell'art. 20, D.lgs. 285/1992, oltre agli adempimenti del precedente comma 2, il RUP provvede a trasmettere gli atti alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso previsti dal Codice della Strada.

4. Nel caso in cui l'occupazione in buona fede sine titolo abbia comportato la realizzazione di opere edilizie, il RUP trasmette l'istanza allo Sportello Unico dell'Edilizia ai fini degli adempimenti consequenziali.

5. Nel caso in cui il soggetto occupatore in buona fede non coincida con l'istante, il RUP richiede alla Polizia Locale l'esecuzione delle attività necessarie all'accertamento dell'identità dell'occupante. Al termine delle attività richieste alla Polizia Locale, il RUP provvederà ad eseguire gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 (ove applicabile).

6. Nel caso in cui l'occupazione sine titolo riguardi un bene del patrimonio disponibile, non trovando applicazione nè il regime dei beni demaniali, nè quello dei beni patrimoniali indisponibili, si applicano comunque le disposizioni dei commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, ad eccezione dell'emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico Patrimoniale e la T.O.S.A.P.. Pertanto, qualora il soggetto occupatore del bene (di cui al presente comma) in buona fede coincida con il soggetto istante, oltre al valore venale dell'immobile, sarà dovuto anche un importo parametrato alla tariffa annuale del Canone Unico Patrimoniale, corrispondente alla tariffa "Occupazioni varie suolo", Categoria 1, determinato direttamente dall'Ufficio competente ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 6 per ogni anno di occupazione sine titolo, con applicazione in proporzione ai giorni per i periodi di occupazione infrannuali e con le eventuali maggiorazioni previste dal Regolamento comunale per il Canone Unico Patrimoniale. Qualora non sia possibile determinare con certezza la data di inizio dell'occupazione in buona fede sine titolo o la stessa non sia dichiarata dalla parte istante, per il calcolo delle somme dovute, si applicherà convenzionalmente il termine di decadenza decennale.

Articolo 10 – Diritto di prelazione

1. Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme in materia, il Comune di Massafra riconosce il diritto di prelazione sul prezzo risultante dall'esperimento dell'asta o della trattativa ai legittimi utilizzatori dei beni immobili posti in alienazione, a

condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni e/o corrispettivi e abbiano regolare contratto.

2. Il Comune comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita debba essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.
3. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.
4. Ogni qualvolta venga esercitata la prelazione, quale prezzo di vendita si intende il prezzo corrispondente alla migliore offerta pervenuta in seguito alla procedura di alienazione.

Articolo 11 – Stipula del contratto

1. Il Contratto è stipulato dal Dirigente competente della Ripartizione del Patrimonio ed è rogato di norma da un notaio di fiducia dell'acquirente. Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.
2. Il Contratto dovrà essere stipulato nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) per immobili il cui valore di stima sia inferiore o pari a € 200.000,00: entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
 - b) per immobili il cui valore di stima sia superiore a € 200.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
 - c) per immobili il cui valore di stima sia pari o superiore a € 1.000.000,00: entro 120 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
3. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nei termini di cui al comma 2, si avrà decadenza dell'aggiudicazione, e l'Amministrazione tratterà la caparra versata ai sensi dell'art. 5, comma 2.
4. I termini indicati al comma 2 potranno essere prorogati una sola volta e per non più di tre mesi su richiesta motivata dell'acquirente.

Articolo 12 – Requisiti per la presentazione dell'offerta e ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive

1. Chiunque abbia interesse all'acquisto di uno degli immobili posti in vendita dall'amministrazione deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) non trovarsi in stato di fallimento o non essere incorso negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali;

- b) non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione, e di non aver riportato condanne definitive che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai fini dell'accettazione dell'offerta, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è documentato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000.
 3. A tal fine, sono predisposti appositi modelli per la partecipazione alle procedure di vendita.
 4. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti e integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.
 5. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, agli adempimenti relativi.

Articolo 13 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione (ex art. 134 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000). Entra in vigore dopo il compimento del 15° giorno di detta pubblicazione.